



Associazione Nazionale Polizia di Stato

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO

(con le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22/02/2023)

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Natura giuridica

Art. 1

1. Eletta a Ente morale come Associazione Nazionale delle Guardie di P.S. con D. P. R. nr. 820 del 7 ottobre 1970, in attuazione della norma di cui all'art. 110 della legge 121/1981 con D.P.R. del 3/12/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180, del 4.8.1987, ha assunto la denominazione di Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
2. È iscritta nel registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
3. A norma dell'art. 2 dello Statuto all'Associazione è inibito svolgere attività di natura politica o sindacale.

Finalità

Art. 2

1. L'Associazione, attraverso le sue strutture centrali e periferiche, adotta tutte le iniziative idonee alla realizzazione delle sue peculiari finalità.

In particolare si adopera per:

- a) mantenere vive le tradizioni della Polizia di Stato e di promuovere e valorizzare l'immagine presso la società civile;
 - b) promuovere l'unione dei suoi soci e rinsaldare i vincoli di fratellanza tra il personale in servizio e in congedo;
 - c) dare assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva ai soci e assecondarne le attese di natura amministrativa ed economica.
2. Le iniziative di carattere nazionale e interregionale sono deliberate dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, o di sua iniziativa, mentre quelle a carattere locale sono adottate dal Consiglio di Sezione.
 3. I Consigli di Sezione adottano tutte le iniziative utili al conseguimento, nella situazione sociale in cui operano, delle finalità associative, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1.

4. In particolare attuano ogni iniziativa utile a:

- a. promuovere la partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione, alle cerimonie organizzate dalle Autorità centrali e periferiche o dalle Associazioni aventi scopi affini a quelli dell'ANPS;
- b. organizzare incontri culturali, sociali e di natura ricreativa.
- c. promuovere intese con Enti, aziende commerciali e turistiche al fine di ottenere agevolazioni sulle prestazioni di beni e servizi a favore dei soci;
- d. organizzare gruppi di volontariato anche per interventi di protezione civile e di assistenza sociale in territorio dove operano e in quelli diversi su richiesta delle Autorità preposte.

5. Le iniziative programmate devono essere tempestivamente comunicate al Delegato Regionale, di cui ai successivi art. 29, che ne informa il Vice Presidente Nazionale competente per eventuali integrazioni e interventi di coordinamento con altre strutture.

Art. 3

1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 2 dello statuto le convenzioni con Enti e associazioni di natura economica sono stipulate esclusivamente dal Presidente Nazionale o da persona dallo stesso delegata.
2. Sono escluse quelle che comportano agevolazioni di varia natura a favore dei soci.
3. Il Presidente della Sezione che ravvisa l'opportunità di stipulare la convenzione nell'interesse della struttura o dei soci ne trasmette la bozza alla Presidenza Nazionale corredata della relativa documentazione giustificativa.
4. Dopo la verifica della sua opportunità e congruità da parte dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente Nazionale sottoscrive, anche su delega, la convenzione e la restituisce al mittente oppure gli comunica il motivato rigetto.
5. Il Presidente informa il Consiglio Nazionale delle convenzioni sottoscritte e di quelle rigettate.

Raduni

Art. 4

1. Il Consiglio Nazionale delibera l'effettuazione dei raduni nazionali, interregionali e regionali dei soci, dando mandato al Presidente di informare delle singole iniziative il Capo della Polizia, anche al fine del diretto coinvolgimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella loro realizzazione.
2. L'organizzazione del raduno nazionale, che di norma si effettua con cadenza triennale, è affidata dal Consiglio Nazionale a un comitato presieduto dal Presidente Nazionale. Il Comitato, che potrà avvalersi della collaborazione di personale dotato di particolare competenza organizzativa, tiene informato il Consiglio dello sviluppo organizzativo del raduno.
3. I raduni interregionali e regionali sono autorizzati dal Consiglio Nazionale su proposta del Vice Presidente Nazionale competente per territorio, al quale i Presidenti delle Sezioni proponenti devono trasmettere motivata richiesta corredata dal progetto organizzativo con l'indicazione dei modi di reperimento delle necessarie risorse economiche.
4. La loro organizzazione è curata dalle strutture dei Consigli di Sezione richiedenti, sotto la diretta supervisione del Vice Presidente Nazionale competente per territorio.
5. Il Consiglio Nazionale, autorizza, nei limiti delle risorse disponibili, contributi a favore delle Sezioni partecipanti al Raduno, per particolari e documentate esigenze.

Art.5

1. Le iniziative con finalità istituzionali di carattere nazionale sono supportate, a norma della lettera b) del comma 4 dell'art. 1 dello statuto, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con atti di natura amministrativa, organizzativa e logistica.
2. L'Autorità di Vigilanza delegata è il referente del Presidente Nazionale per i rapporti statutari dell'Associazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. La stessa Autorità assicura, d'intesa con gli Uffici competenti del Dipartimento, la massima cura per la trattazione delle richieste di natura amministrativa, previdenziale e assistenziale degli associati trasmesse dalla Presidenza Nazionale.
4. La Sezione partecipa, con le insegne e con personale in abito sociale, alle manifestazioni organizzate dalla Polizia di Stato e, comunque, a quelle cui partecipa la rappresentanza del personale in servizio, e alle cerimonie funebri di appartenenti alla Polizia di Stato in servizio, anche se non associati.
5. La Sezione partecipa con le proprie insegne, e con personale in abito sociale, alle manifestazioni ufficiali organizzate dalle altre associazioni delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia quando ne sia richiesta la rappresentanza.
6. Alle cerimonie funebri la Sezione partecipa con il labaro o la bandiera.

Le insegne

Art. 6

1. L'A.N.P.S. è rappresentata da un proprio Logo che è registrato come marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero competente. (all. 1).

2. Le bandiere, i medaglieri ed i labari che l'Associazione e le singole Sezioni sono autorizzate a usare, a norma dell'art. 3 dello Statuto, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Bandiera dell'Associazione Nazionale.

È costituita da un drappo in seta tricolore di cm. 99 x 99 e da un nastro azzurro alto cm. 8 e lungo cm. 70, e coda con frangia dorata di cm, 3, che reca la scritta: Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Le lettere, ricamate in oro, sono alte cm. 3.

L'asta, di metallo cromato, snodata e con una canna di mm. 25, è della lunghezza complessiva di metri 3 ed è completato da una lancia con centro il fregio dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato;

- b) Bandiera della Sezione.

È analoga a quella di cui alla lettera a), con le misure di cm 100 x 150: sul nastro azzurro riporta la scritta "Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione di (indicazione della sede della Sezione); Per le Sezioni dei territori dove vige il bilinguismo le indicazioni sono anche nella lingua autorizzata.

- c) Bandiera dei Gruppi.

È analoga a quella di cui alla lettera b): sul nastro azzurro riporta la scritta "Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Gruppo di (indicazione della sede del gruppo);

- d) Medagliere dell'Associazione Nazionale.

È costituito da un drappo di seta colore cremisi (cod. colore 1807C) con dimensioni di cm. 80 x 80. Il tessuto è doppio con frangia dorata alla base alta cm. 8: riporta un fregio in oro, ricamato a mano, alto cm. 25 e reca la scritta - Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Il fregio della Polizia e la scritta sono posti alla base del drappo.

L'asta, di metallo cromato, è snodata, ed è alta m. 210 con canna di mm. 30; è completa di lancia su cui è riprodotto il fregio dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato; la traversina è a forcina.

Sul drappo possono essere applicate le medaglie dell'O. M. I. e quelle d'oro e d'argento conferite al V.M. e al V. C.

- e) Labaro della Sezione.

È analogo a quello indicato al punto d): il drappo ha però dimensioni di cm. 60 x 60 e reca la scritta: Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di (località sede della sezione). Per le sezioni dei territori dove vige il bilinguismo, le indicazioni sono riportate in italiano e nella lingua locale autorizzata.

Le bandiere e i Labari dell'Associazione e delle Sezioni sono acquistati dalle stesse.

- f) Durante le sfilate o anche nel semplice spostamento del labaro o della bandiera, l'alfiere, in abito sociale e guanti bianchi, è seguito a due passi di distanza dalla scorta d'onore composta di due o quattro soci pure in abito sociale.

Le uniformi e i distintivi sociali

Art. 7

1. Le uniformi e i distintivi dell'Associazione, che i soci sono autorizzati a portare, dovranno essere conformi ai modelli di seguito specificati.

2. I soci indossano l'abito sociale esclusivamente nelle cerimonie ufficiali, di rappresentanza ed in quelle in cui è presente la bandiera o il labaro.
3. Esso è costituito, sia in periodo invernale che estivo:
 - **per gli uomini** (all. 2):

da giacca blu scura con pantaloni grigio scuro, camicia bianca e scarpe nere; bustina di colore blu scuro con fodera di color nero con risvolto bordato in cremisi largo cm. 1,5 e stemma metallico; sopracolletto cremisi con mostrine distinte per i soci effettivi rispetto a tutte le altre categorie.

Cravatta sociale e stemma araldico applicato sul lato sinistro della giacca all'altezza del taschino;
 - **per le donne** (all. 3):

da giacca blu scura con gonna o pantaloni grigio scuro e scarpe nere; cappello di colore blu con stemma ANPS, foulard sociale annodato al petto con una spilla con stemma araldico dell'Associazione e stemma araldico fissato sulla sinistra della giacca all'altezza della regione pericardica. In alternativa, le donne, potranno indossare lo stesso abito sociale degli uomini mantenendo il loro copricapo.
4. I distintivi per le cariche sociali:
 - **per gli uomini:**

sono costituiti da galloncini di mm. 6, in oro per le cariche nazionali e in argento per quelle sezionali, e sono disposti sul sopracolletto secondo la carica (all.4).
 - **per le donne:**

sono costituiti da una spilla smaltata di color cremisi recante alla carica ricoperta, a livello nazionale o sezionale, e posta sul lato sinistro sopra lo stemma araldico.
5. Sulla parte frontale anteriore della bustina è applicato il fregio metallico mentre i gradi, corrispondenti a quelli rivestiti durante l'attività di servizio, vanno applicati sulla loro parte anteriore sinistra.
6. I gradi o qualifiche, sono corrispondenti a quelli in dotazione ai pari grado in servizio.
7. Le mostrine, di dimensioni 6x3, sono metalliche e applicate sul sopracolletto.
8. All'alfiere e alla sua scorta non è consentito l'utilizzo dell'ombrello.
9. Le decorazioni e le onorificenze, ufficialmente assegnate con decreto, vanno indossate soltanto nelle circostanze previste dalla normativa in materia.

TITOLO II

Attribuzione della qualità di socio

Art. 8

1. Il socio effettivo, simpatizzante e sostenitore, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.4 dello statuto, in possesso dei requisiti morali e di condotta, è ammesso a domanda, che deve essere presentata alla Sezione del luogo alla quale intende essere iscritto.
2. Ove nel luogo di residenza non esiste costituita una Sezione, e in mancanza dell'indicazione di altra Sezione di preferenza, la domanda deve essere presentata alla Sezione di Roma.
3. È sempre consentito al socio di trasferire la propria iscrizione a una Sezione di preferenza. In tal caso è sufficiente che ne dia comunicazione

alla Sezione dove risulta già iscritto. La domanda viene compilata su modello approvato dal Consiglio Nazionale e corredata da una fotografia formato tessera, deve essere presentata alla Segreteria della Sezione prescelta.

4. Contestualmente deve essere corrisposta la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Nazionale.
5. Il Consiglio di Sezione, accertato il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione, delibera l'accoglimento.
6. In caso di rigetto il Segretario della Sezione ne informa l'interessato cui restituisce la somma versata a titolo di quota associativa.
7. Contro il rigetto della domanda di ammissione l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del rigetto. Il Consiglio Nazionale decide sul ricorso nella prima riunione utile.
8. Per i soci onorari di cui al comma 5 dell'art.4 dello Statuto non è richiesta specifica domanda di ammissione.
9. Per il conferimento della qualifica di socio onorario, provvede direttamente il Consiglio Nazionale di propria iniziativa, o su proposta del Presidente della Sezione del luogo di appartenenza del candidato. Il riferimento alle medaglie d'oro si intende quelle conferite dalla Presidenza della Repubblica.
10. Non possono far parte dell'Associazione:
 - Coloro che sono stati destituiti o prosciolti dal servizio dall'Amministrazione della P.S. per motivi disciplinari o a seguito di condanna per delitto doloso;
 - Coloro che abbiano tenuto una condotta di vita non conforme ai principi morali e sociali dell'Amministrazione della Polizia di Stato;
 - Coloro che sono stati condannati per delitti dolosi;
 - Coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati esclusi dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato o da altre associazioni similari.

Incompatibilità

Art. 9

1. In considerazione della natura dell'Associazione di cui all'art.2 dello Statuto, le cariche sociali sono incompatibili con gli incarichi apicali, centrali e periferici, di partiti e di associazioni sindacali, nonché con quelle di Presidente della Regione, della Provincia e di Sindaco.
2. Il socio che presenta la propria candidatura alle elezioni politiche o amministrative deve autosospendersi da ogni incarico e non può utilizzare il logo sociale per la sua campagna elettorale.
3. La sospensione decorre dalla data della presentazione della candidatura e termina il giorno successivo a quello delle elezioni.
4. Se il socio non provvede ad autosospendersi, la sospensione è disposta dal Presidente Nazionale il quale ne informa il Consiglio Nazionale.
5. Durante la campagna elettorale, è vietato utilizzare il logo, le insegne, strutture e strumenti dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato., o che a questa possano riferirsi.

Perdita della qualità di socio

Art. 10

1. Quando si verifica una delle condizioni previste dall'art. 10 dello Statuto, il Consiglio di Sezione e il Consiglio Nazionale, per quanto di competenza, delibera la perdita della qualifica di socio.

2. Il Presidente della Sezione comunica all'interessato le determinazioni del Consiglio e lo invita a restituire la tessera sociale.
3. Con la notifica del provvedimento il socio perde il diritto di fregiarsi delle insegne dell'Associazione.
4. Ove il socio rifiuti di restituire la tessera il Presidente della Sezione ne informa la Presidenza Nazionale. Nel caso sia stata smarrita il Presidente lo invita a produrre un'apposita dichiarazione.
5. Il socio che, all'atto dell'iscrizione, sottoscrive false attestazioni sui requisiti personali, morali e di condotta, decade dalla sua qualità di socio con verbale del Consiglio di Sezione a cui segue una comunicazione scritta all'interessato. Il socio potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Consiglio Nazionale.

Art. 11

1. Il Consiglio di Sezione può deliberare la riammissione del socio moroso e del socio dimissionario, non decaduto per false dichiarazioni, purché ancora in possesso dei requisiti previsti dalle norme statutarie.

Tessera

Art. 12

1. Al socio ammesso all'Associazione, è rilasciata, previo pagamento della quota associativa, la tessera come da modello di cui all'allegato 5.
2. Al socio onorario ed al benemerito per titoli il Presidente Nazionale rilascia un attestato con l'indicazione del titolo di appartenenza all'Associazione e la tessera sociale.
3. La quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, deve essere versata in un'unica soluzione alla Sezione di appartenenza, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. All'atto del versamento della somma, l'Ufficio ricevente rilascia la ricevuta ed il bollino di convalida da applicare sulla tessera. Il bollino è fornito alle Sezioni dalla Segreteria Nazionale in tempi utili.
4. Il Consiglio Nazionale stabilisce ogni anno l'importo da versare in Presidenza Nazionale.
5. I soci onorari e benemeriti per titoli non sono tenuti a versare la quota sociale.

Diritti e Doveri del Socio

Art. 13

1. Il socio ha diritto di partecipare alla vita associativa del sodalizio, di frequentare la Sezione di appartenenza di cooperare al suo potenziamento morale e materiale e alla sua promozione sociale.
2. Ha l'obbligo di mantenere comportamenti e atteggiamenti conformi ai principi e all'etica degli appartenenti alla Polizia di Stato.
3. Il socio ha, altresì, diritto di frequentare i locali sociali e di fruire di tutti i diritti previsti dallo statuto, nonché dei servizi e delle agevolazioni assicurati dall'Associazione, e di riceverne le pubblicazioni.
4. I soci hanno pari dignità tra di loro; le gerarchie sono stabilite in relazione alla carica sociale rivestita e non dal grado o dalla qualifica.

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI

Capo I

Assemblea Nazionale

Art.14

1. L'Assemblea Nazionale dei Soci, come specificato nel comma 1 dell'art. 12 dello Statuto, è l'Organo sovrano dell'Associazione e ne esprime la volontà direttamente con le delibere dell'assemblea o per mezzo degli Organi che la rappresentano. In particolare elegge le cariche sociali del sodalizio e ne approva la gestione finanziaria mediante l'esame e la ratifica del bilancio preventivo e di quello consuntivo.
2. L'Assemblea è validamente costituita se in prima convocazione è presente la maggioranza dei Presidenti di Sezione o, in assenza, dai Vice Presidenti.
3. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti
4. La rappresentanza delle Sezioni nell'Assemblea Nazionale è disciplinata dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 dello Statuto.
5. A tal fine il Presidente Nazionale, tramite comunicazione sul sito ANPS, e i Presidenti delle Sezioni, mediante affissione all'albo sezionale, portano a conoscenza i soci della data e l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea Generale con affissione della convocazione.
6. Le Sezioni che, per qualsiasi motivo, non possono partecipare con propri rappresentanti all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare dal Presidente, o dal Vice Presidente, di altra Sezione mediante specifica delega conferita dal Consiglio della Sezione.
7. Il verbale del conferimento della delega deve pervenire alla Segreteria Nazionale almeno due giorni prima della data delle votazioni.
8. Copia delle delega deve essere trasmessa al delegato che la consegnerà alla Segreteria Nazionale al momento dell'accreditamento per la votazione.
9. Il delegato, oltre ai voti della propria Sezione, è portatore dei voti della Sezione delegante.
10. Il Presidente di Sezione, o il Vice Presidente, può rappresentare in Assemblea non più di tre Sezioni oltre alla sua.

Funzionamento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

Art. 15

1. Nelle riunioni in cui è prevista la votazione l'Assemblea, all'apertura dei lavori su proposta del Presidente Nazionale, nomina due segretari della riunione, due questori e tre scrutatori.
2. Le votazioni dell'Assemblea Nazionale avvengono per alzata di mano salvo richiesta di voto segreto richiesta da almeno 1/3 dei presenti. L'elettore, dopo il voto, depone la scheda ripiegata nell'apposita urna; il Presidente, subito dopo la votazione, ne comunica l'esito all'Assemblea.
3. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente Nazionale, le sue funzioni nella riunione sono svolte dal Vice Presidente vicario, o da altro Vice Presidente.
4. In loro assenza le funzioni sono svolte dal Consigliere Nazionale primo eletto.
5. Quando il Consiglio Nazionale ritiene necessaria la convocazione straordinaria dell'Assemblea, si seguono le procedure di cui all'art. 14 comma 4 dello Statuto.

Art. 16

1. Il Presidente Nazionale presiede i lavori dell'Assemblea e disciplina gli interventi degli aventi diritto.
2. Per prendere la parola il richiedente deve preventivamente prenotare l'intervento depositando un riassunto scritto che sarà allegato al verbale della riunione. Il Presidente fissa l'ordine degli interventi e il tempo a

disposizione per l'illustrazione dell'argomento. Dopo le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

3. I Segretari di seduta redigono il verbale della riunione dell'Assemblea Nazionale che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale e dagli stessi.
4. Ultimati i lavori dell'Assemblea, il verbale è conservato dal Segretario Generale presso l'Ufficio di Presidenza.
5. Le determinazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci saranno rese note ai Presidenti di Sezione.

Capo II

Consiglio Nazionale

Art.17

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma, ogni tre mesi.
2. Il Consiglio, o l'Ufficio di Presidenza, fissano l'ordine del giorno e la data della riunione consiliare.
3. Gli argomenti all'ordine del giorno sono indicati nella lettera di convocazione che il Segretario Generale trasmette ai componenti del Consiglio per via telematica o con posta prioritaria.
4. Per particolari esigenze la riunione può essere richiesta, in via straordinaria, da almeno nove Consiglieri. In tal caso la convocazione deve essere fatta dal Presidente non oltre i venti giorni dalla richiesta, con preavviso di almeno cinque giorni.
5. L'ordine del giorno può essere integrato con argomenti prospettati dai singoli Consiglieri, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
6. I Consiglieri che, per giustificato motivo, non possono prendere parte alla riunione hanno facoltà di comunicare per iscritto il loro parere sulle questioni all'ordine del giorno.
7. Il Presidente Nazionale, all'inizio della seduta, dà lettura delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno proposte dai singoli Consiglieri.
8. Il Consiglio, a maggioranza, decide sulle questioni all'ordine del giorno.
9. Il Presidente del Collegio dei sindaci deve, comunque, fornire al Consiglio indicazioni sulla situazione gestionale delle risorse.
10. Di ogni seduta del Consiglio il Segretario Generale o in sua assenza altro Consigliere indicato dal Consiglio, redige il verbale che, dopo la lettura ai Consiglieri, è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente Nazionale. Il verbale viene, poi, trasmesso a tutti i Consiglieri.

Art. 18

1. L'istituzione di Sezioni è deliberata dal Consiglio Nazionale.
2. A tal fine i proponenti, devono inviare al Presidente Nazionale, una motivata richiesta, con l'indicazione del numero dei soci inizialmente previsti, della sede, del bacino di utenza e delle risorse economiche, se già disponibili.
3. Il Presidente Nazionale ne informa il Consiglio con le proprie valutazioni.
4. Le determinazioni del Consiglio sono comunicate ai proponenti dal Presidente Nazionale.
5. In caso di rigetto della richiesta, il Consiglio provvede ad annullare gli atti eventualmente già compiuti.

Art. 19

1. Il Consiglio Nazionale, al fine di attivare le iniziative necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali, può affidare a Consiglieri, o a soci

particolarmente qualificati, lo studio di problemi tecnico-amministrativi e l'organizzazione di determinate attività dell'Associazione.

2. Il delegato comunica al Consiglio i risultati dell'incarico con dettagliata informativa. Tiene, comunque, periodicamente informato il Presidente sull'andamento delle attività a esso delegate.

Capo III

Decadenza del Consigliere

Art. 20

1. Il Consigliere Nazionale ha il dovere di partecipare alle riunioni consiliari.
2. La mancata partecipazione alla riunione deve essere adeguatamente motivata.
3. Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo a tre riunioni consiliari nell'arco di un anno, anche se non consecutive, nella successiva riunione, a norma del comma 5 dell'art.15 dello Statuto, è dichiarato dal Consiglio decaduto dall'incarico.
4. La data di tale riunione è comunicata all'interessato dal Presidente Nazionale
5. Lo stesso ha facoltà di intervenire alla riunione per illustrare le argomentazioni difensive.
6. Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso ai Probi Viri.
7. Il ricorso, corredato dalla documentazione difensiva, deve essere inviato al Presidente Nazionale, il quale lo trasmette al Collegio dei Probi Viri con le proprie osservazioni.
8. Le determinazioni del Collegio hanno carattere definitivo e sono notificate all'interessato dal Segretario Generale.

Capo IV

Presidente e Vice Presidenti Nazionali

Art. 21

1. Il Consiglio Nazionale, nella prima riunione del mandato, elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, e con l'osservanza delle limitazioni poste dal comma 4 dell'art. 11 dello statuto, il Presidente, quattro vice Presidenti ed il Segretario Economico: quello tra i vice Presidenti che ha riportato maggiori suffragi assume le funzioni vicarie.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina anche il Segretario Generale.

Titolo IV

Capo I

Ratifica degli incarichi

Art. 22

1. A norma dell'articolo 22 dello statuto, le nomine del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Consiglieri Nazionali e del Segretario Economico devono essere ratificate dall'Organo di Vigilanza.
2. A tal fine, dopo il conferimento degli incarichi, il Presidente trasmette l'elenco nominativo degli eletti all'Organo di Vigilanza il quale provvede a emettere il provvedimento di ratifica, che verrà successivamente notificato ai singoli interessati a cura della Segreteria Generale.

Capo II

Sfiducia agli Organi centrali

Art. 23

1. Il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario Economico, a norma dell'art. 23 dello Statuto, possono essere sfiduciati e revocati dalla carica se vengono meno ai doveri relativi alle loro funzioni.
2. La sfiducia deve essere richiesta da almeno nove Consiglieri con proposta motivata e illustrata in un'apposita riunione del Consiglio.
3. Il Presidente deve convocare la riunione del Consiglio entro 20 giorni dalla data in cui è stata notificata la richiesta.
4. L'interessato ha la facoltà di essere presente alla riunione e di esporre le sue argomentazioni difensive.
5. Subito dopo la discussione il Consiglio delibera con voto segreto sulla proposta.
6. Il provvedimento di sfiducia, e della conseguente revoca dell'incarico, è adottato a maggioranza qualificata del Consiglio. Alla votazione non partecipa l'interessato.
7. Il provvedimento, stante la sua natura, ha carattere definitivo.
8. Il Consiglio procede, quindi nella stessa riunione, alla copertura dell'incarico rimasto vacante.
9. La revoca dell'incarico al Segretario Generale è adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata espressa con voto segreto.

Art. 24

1. Nelle ipotesi di cui comma 2 dell'art. 23 dello Statuto, alla presenza di inerzia del Consiglio Nazionale, l'Autorità di Vigilanza, invia al Presidente Nazionale specifica sollecitazione all'adempimento statutario di cui al comma 1 dello stesso articolo.
2. Nelle ipotesi di persistente inerzia del Consiglio alle sue sollecitazioni, l'Autorità di Vigilanza ha la facoltà di sciogliere il Consiglio Nazionale e di nominare un Commissario per la gestione ordinaria della struttura e per indire l'elezione per il rinnovo delle nuove cariche sociali nazionali entro 120 giorni.
3. Il Commissario Straordinario assume i poteri del Presidente e del Consiglio Nazionale, provvede alla gestione ordinaria della struttura associativa e indice le elezioni per il rinnovo degli organi statuari con l'osservanza delle procedure fissate dallo Statuto e dal relativo Regolamento;

Art. 25

1. Quando un Consigliere Nazionale, un componente del Collegio Sindacale o dei Probi Viri viene meno ai doveri della propria funzione, è sottoposto a procedimento disciplinare per violazione del dettato normativo di cui all'art. 46 dello statuto. In presenza di accertate gravi violazioni della funzione il Consiglio Nazionale ne dispone, a maggioranza qualificata, la revoca del mandato.
2. Al Consigliere Nazionale, al Sindaco Nazionale o al Probo Viro cui è stato revocato l'incarico, subentra il primo dei non eletti nell'ultima tornata elettorale secondo la relativa graduatoria.

Art. 26

1. I provvedimenti di revoca dall'incarico e di nuove nomine sono comunicati, all'Organo di vigilanza e ai Presidenti delle Sezioni

Titolo V

Capo I

Compiti del Presidente e dei Vice Presidenti

Art. 27

1. Il Presidente, unifica tutte le articolazioni dell'Associazione, e la rappresenta verso le altre strutture associative, Enti pubblici e privati, e la società civile. I suoi compiti sono fissati dall'art. 18 dello statuto, mentre quelli dei vice presidenti sono indicati nel successivo art. 19.
2. In base a tale normativa il Vice Presidente vicario, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume tutti i compiti e le prerogative.
3. Può essere delegato dal Presidente alla trattazione di problematiche associative di particolare rilevanza. In tal caso lo tiene costantemente informato dei loro sviluppi.
4. Ciascuno degli altri tre Vice Presidenti svolge compiti di coordinamento generale sulla zona di propria competenza, oltre agli incarichi specifici loro assegnati dal Presidente Nazionale.

Capo II

Art. 28

1. La struttura territoriale dell'Associazione, a norma del comma 3 dell'art. 19 dello statuto, è suddivisa in tre zone:
2. Settentrionale comprendente le regioni - Friuli - Venezia Giulia, Veneto, Trentino – Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
3. Centrale comprendente le regioni – Emilia - Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Sardegna;
4. Meridionale comprendente le regioni- Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Art. 29

1. Ciascuna zona è sottoposta alla supervisione di uno dei tre Vice Presidenti che costituisce l'organo di raccordo tra le Sezioni, quali unità operative di base dell'Associazione, e la Presidenza e il Consiglio Nazionale.
2. Il Vice Presidente, nella sua attività di coordinamento, di stimolo e di informazione dell'attività svolta dal sodalizio, è coadiuvato dal Delegato Regionale, nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri Nazionali della Regione. In difetto il delegato viene proposto dal Presidente Nazionale sentiti i Presidenti di Sezione della regione.

Art. 30

1. Il Delegato Regionale è il punto di costante riferimento sul territorio per i Presidenti di Sezione ai quali fornisce consulenza e sostegno allo sviluppo organizzativo e alle attività di promozionali dell'immagine della struttura.
2. Il Delegato interagisce con le Sezioni di competenza verificandone le necessità e le problematiche che rappresenta al Vice Presidente Nazionale competente per territorio per le immediate e opportune iniziative dirette o per la loro proposizione all'Ufficio di Presidenza.

Capo III

Ufficio di Presidenza

Art.31

1. L'Ufficio di Presidenza, composto a norma del comma 1 dell'art. 20 dello statuto, dal Presidente e dai Vice Presidenti si riunisce periodicamente per l'elaborazione delle linee di indirizzo sull'attività associativa che il Presidente propone al Consiglio Nazionale.
2. Verifica l'andamento generale della vita associativa e adotta le iniziative sulle eventuali problematiche delle Sezioni prospettate dal Vice Presidente della zona di competenza.

3. Esprime il parere sulle richieste di contributi delle strutture territoriali che il Presidente porta alle valutazioni del Consiglio Nazionale.

Segreteria generale

Art. 32

1. La Segreteria Generale è coordinata dal Segretario Generale, nominato, a norma del comma 3 dell'art. 20 dello Statuto, dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, il quale svolge i compiti specificati nel comma 4 del richiamato art. 20 dello statuto.
2. La Segreteria Generale fa parte dell'Ufficio di Presidenza e si articola in: a) Segreteria particolare del Presidente -- provvede ai compiti di segreteria del Presidente e dei Vice Presidenti; b) Sezione amministrativa -- cura il disbrigo delle attività di natura amministrativa e gestionale della struttura associativa; c) Sezione informatica -- cura l'informatizzazione dell'attività della Segreteria e dei rapporti con gli uffici periferici; d) Segreteria della Rivista Fiamme Oro -- cura tutte le attività a essa connesse.
3. La pianta organica del personale, composta da soci, è approvata dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
4. Ai suoi componenti è corrisposta, con cadenza mensile, a titolo di rimborso spese, una somma determinata dal Consiglio Nazionale.

Segretario Economo

Art.33

1. Il Segretario Economo, cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21 dello statuto e qualora, per la mole di lavoro lo dovesse ritenere necessario, può chiedere al Consiglio Nazionale di potersi avvalere della collaborazione di altro socio.
2. Il Consiglio, a norma del comma 5 del richiamato art. 21, può autorizzare la collaborazione di un socio dotato di adeguata capacità amministrativa contabile purché non in attività di servizio.
3. Il Segretario Economo partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza che riguardano impegni di risorse economiche.

Art. 34

1. La Presidenza Nazionale, gli altri Organi statutari centrali e le Commissioni Consiliari hanno sede in Roma presso un'unica struttura.
2. I componenti di tali organismi, i Vice Presidenti di Zona, i Consiglieri Nazionali e i Delegati Regionali, per le attività connesse alle loro funzioni, si avvalgono anche delle strutture delle Sezioni di appartenenza.

TITOLO VI

Capo I

Collegio dei Sindaci

Art.35

1. Il Collegio dei Sindaci, a norma del comma 1 dell'art. 24 dello statuto, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.
2. A norma del comma 4 dell'art. 24 dello statuto il Sindaco non può ricoprire altre cariche sociali, sia centrali sia sezionali, e non può svolgere tale funzione il socio in servizio, come prescritto dal comma 4 del precedente articolo 11.
3. Il Collegio Sindacale, si riunisce almeno ogni tre mesi per gli adempimenti di cui al comma 5 del richiamato art. 24.

4. Il Presidente del Collegio con la convocazione della riunione, fissa la data, il luogo e indica l'ordine del giorno.
5. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere fatta anche con preavviso di tre giorni con i mezzi più idonei.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del Collegio il quale cura la stesura del verbale della riunione che, sottoscritto dai componenti del Collegio, trasmette, poi, al Segretario Economo.
7. Nel verbale è dato conto delle attività svolte dal Collegio e il Presidente, con apposita relazione, informa il Consiglio Nazionale dell'andamento contabile dell'Associazione e formula eventuali proposte di correttivi gestionali.
8. Il bilancio consuntivo, a norma del comma 1 dell'art. 24 dello statuto, deve essere certificato da un revisore dei conti iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia.
9. La documentazione contabile e i verbali delle riunioni del Collegio sono custoditi dal Segretario Economo in apposito archivio al quale i Consiglieri Nazionali hanno facoltà di accesso.
10. Il Sindaco che si assenti, senza giustificato e documentato motivo, per tre riunioni nel corso dell'anno, è dichiarato dimissionario dal Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva. La data della riunione è comunicata, con plico raccomandato, all'interessato il quale potrà parteciparvi per svolgere attività difensive.
11. Nella stessa riunione in cui il Consiglio ne delibera la decadenza provvede alla sostituzione con il primo dei Sindaci supplenti, al quale subentra, in qualità di supplente, il primo dei non eletti della relativa graduatoria.

Capo II

Collegio dei Probi Viri

Art.36

1. Il Collegio dei Probi Viri è composto da cinque soci effettivi non in servizio, come prescritto nel comma 4 dell'art. 11 dello statuto.
2. Per l'eleggibilità, per durata del mandato, per la sostituzione e per la cessazione della carica, ai Probi Viri, a norma del comma 2 dell'art. 25 dello statuto, si applica la stessa procedura prevista per gli altri organi centrali. Anch'essi non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali sia periferiche come prescritto dal comma 6 del richiamato art. 25.
3. Il Collegio, che si riunisce almeno una volta l'anno, svolge funzioni consultive e giudicanti.
4. In sede consultiva si pronuncia sulle questioni che gli sono poste dal Consiglio Nazionale, a norma del comma 6 dell'art. 25 dello statuto.
5. In sede giudicante si pronuncia sui ricorsi e sui conflitti tra Organi, a norma del comma 3 del richiamato art. 25 dello statuto.
6. I ricorsi diretti al Collegio dei Probi Viri sono ricevuti dal Presidente Nazionale, il quale li trasmette al Presidente del Collegio corredati con le proprie osservazioni, e ne informa il Consiglio.
7. Il Presidente del Collegio, con la lettera di convocazione della riunione del Collegio, fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.
8. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche con preavviso di tre giorni con i mezzi più idonei. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del Collegio il quale cura la redazione del verbale della riunione. Il Verbale, sottoscritto dai componenti il

Collegio, è trasmesso, unitamente alla delibera collegiale, al Presidente Nazionale il quale provvede a notificare la decisione all'interessato e a informarne il Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.

9. A norma del comma 8 dell'art. 25 dello Statuto, il Presidente Nazionale comunica all'Autorità di Vigilanza i giudizi del Collegio dei Probi Viri sui ricorsi portati alla sua cognizione.
10. Contro il provvedimento dei Probi Viri è ammesso ricorso giurisdizionale il quale non sospende, però, l'esecutorietà del provvedimento impugnato.
11. I ricorrenti al Collegio dei Probi Viri dovranno anticipare le spese del giudizio secondo i criteri disposti dal Consiglio Nazionale. La somma verrà restituita solo nel caso di giudizio favorevole. Non sarà possibile procedere all'attivazione del ricorso senza tale obbligo.

TITOLO VII

Capo I

Le Sezioni

Art. 37

1. L'Associazione realizza sul territorio le sue finalità attraverso la Sezione che assume il nome della località dove ha sede. La valutazione dalla distanza è nella discrezionalità del Consiglio Nazionale. Non si possono costituire più Sezioni nell'ambito dello stesso Comune.
2. Per la costituzione di una Sezione, a norma del comma 4 dell'art. 26 dello Statuto, sono necessari non meno di cento soci di cui almeno cinquanta effettivi.
3. Il Consiglio Nazionale, in presenza di particolari situazioni, può autorizzare la costituzione di una Sezione anche con un numero inferiore di soci.
4. Per eventuali sedi all'estero si procede con l'apertura di Delegazioni, a cui viene concesso il marchio e la denominazione, che dipendono direttamente dal Consiglio Nazionale che nomina il delegato. I limiti numerici dei soci iniziali sono gli stessi dei Gruppi territoriali. Il delegato potrà essere un appartenente, o ex appartenente alla Polizia di Stato, o un suo familiare diretto. Sarà possibile nominare delegato anche un appartenente alle forze di Polizia della nazione in cui si richiede l'apertura della delegazione, ma di origini italiane e che riconosca e condivida i valori dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Art. 38

1. La richiesta di costituzione di una Sezione deve essere indirizzata al Presidente Nazionale.
2. Il Presidente, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza, trasmette la richiesta, con le proprie osservazioni, al Consiglio Nazionale che, verificata la sussistenza dei presupposti statutari e regolamentari, e in particolare la regolarità della documentazione relativa al numero di richieste di soci, sia già iscritti in altre sedi che nuove richieste, alla sede e alle risorse economiche dichiarate disponibili, nomina un Commissario per la cura della fase costitutiva.
3. Il Commissario, raccolta l'adesione del numero di soci richiesto, compila l'atto costitutivo della Sezione, provvede alla sua gestione provvisoria e indice le elezioni per la nomina degli organi statutari sezionali nei termini fissati dal Consiglio Nazionale.
4. Lo stesso ha i poteri del Consiglio di Sezione e di rappresentanza della nuova struttura fino all'insediamento degli organi eletti.

5. Il Commissario ha la facoltà di nominare il segretario economo per la gestione contabile temporanea della nuova struttura e di intraprendere tutte le iniziative opportune alla vita della Sezione.

Art. 39

1. Dopo la regolare costituzione della Sezione, e dei suoi organi, il Consiglio di Sezione ha facoltà di richiedere l'apertura di un Gruppo di volontariato o di un Gruppo sportivo, con istanza da trasmettere alla Presidenza Nazionale che, se valutata positivamente, concederà l'utilizzo del marchio con l'obbligo di accettazione del regolamento (All. 6) e delle linee guida per l'attività di tali gruppi. La violazione alle precedenti disposizioni prevede il ritiro del marchio. Tutti i soci dell'A.N.P.S. possono iscriversi ai gruppi di volontariato o sportivi esistenti senza esclusione alcuna. Gli operatori dei Gruppi di volontariato e gli iscritti ai Gruppi sportivi indossano vestiario conforme al modello e con i distintivi fissati dal Consiglio Nazionale prodotti in esclusiva da una ditta autorizzata.
2. La Sezione ed i Gruppi di Volontariato e sportivi devono dotarsi di un proprio codice fiscale.

Capo II

Commissariamento e Scioglimento della Sezione

Art. 40

1. In presenza di irregolarità gestionali, o nei casi in cui non sia possibile assicurare alla Sezione il normale e sereno funzionamento, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario con i modi e i poteri di cui all'articolo 27 dello Statuto fissandone i termini operativi.
2. Dispone, quindi, lo scioglimento della Sezione qualora il Commissario non riesca a ristabilire il normale funzionamento della struttura oppure quando, nel corso dell'anno, i soci risultino inferiori al numero minimo previsto dal comma 4 dell'art. 26 dello Statuto.
3. In casi eccezionali il Consiglio può comunque autorizzare la prosecuzione temporanea dell'attività della Sezione in attesa della ricostituzione della base associativa necessaria.

Art. 41

1. Le Sezioni che hanno sede in località tra loro limitrofe, in presenza di motivate esigenze, possono essere autorizzate dal Consiglio Nazionale a fondersi dando origine a un'unica Sezione
2. La fusione deve essere, comunque, adottata a maggioranza dalle Assemblee dei soci delle Sezioni interessate le quali, con la delibera, fissano anche la denominazione che assumerà la nuova struttura.

Art. 42

1. Il Consiglio di Sezione può deliberare, previo assenso dei familiari, che la Sezione sia intestata a una persona della Polizia di Stato caduta in servizio o decorata con medaglia al valore militare o civile.
2. Il nome del commemorato precede quello della località ove ha sede la Sezione.
3. La delibera deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale per la ratifica, che può essere anche tacita.
4. In presenza di documentati motivi di opportunità il Consiglio Nazionale può non ratificare la delibera del Consiglio di Sezione.

Capo IV

Organi della Sezione

Art 43

1. Gli organi della Sezione, a norma dell'art. 28 dello Statuto, sono:
 - a. L'Assemblea Sezionale dei Soci
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Vice Presidente;
 - d. il Consiglio di Sezione;
 - e. Il Segretario economo;
 - f. Il Collegio dei Sindaci.

Art. 44

1. L'Assemblea sezionale è composta da tutti i soci ed è convocata almeno una volta l'anno.
2. La convocazione deve avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo e l'orario di inizio e di conclusione dei lavori.
3. Il socio che intende prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno deve farne richiesta scritta prima dell'inizio dei lavori, con l'indicazione dell'argomento che intende trattare.
4. Il Presidente dell'Assemblea, stabilisce l'ordine degli interventi, e il tempo a disposizione per l'illustrazione degli argomenti, anche in relazione all'orario fissato per la chiusura dei lavori dell'Assemblea. Della riunione si redige verbale (All. 7)

Art. 45

1. Il Presidente della Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, può convocare l'Assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. La convocazione deve essere fatta almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e dell'orario inizio e di chiusura della riunione.
3. L'atto di convocazione deve essere esposto all'Albo e comunicato ai soci in via telematica.

Art. 46

1. Nelle Assemblee in cui è prevista la votazione, il Presidente, dopo aver dichiarata aperta la seduta, nomina un segretario e due scrutatori.
2. Per l'esercizio del voto il socio deve essere in regola con i doveri sociali.
3. Solo i soci effettivi possono votare per l'elezione e la sfiducia agli organi sezionali.

Art. 47

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. Sono approvate tutte le proposte che ottengono la maggioranza dei voti, fatte salve le ipotesi in cui lo Statuto prevede maggioranze diverse.

Art. 48

1. Il Presidente, a norma del comma 2 dell'art. 33 dello Statuto, deve convocare l'Assemblea Straordinaria dei soci se a farne richiesta sia almeno un terzo dei soci effettivi, entro sessanta giorni dalla richiesta;
2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve:
 - a) essere depositata formalmente nella Segreteria della Sezione, nell'orario di normale apertura ai soci;
 - b) essere motivata, contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno e corredata con:

- b1) l'elenco nominativo dei soci che hanno sottoscritto la convocazione;
- b2) l'indicazione del numero della tessera sociale.

Art. 49

1. Se il Presidente della Sezione non provvede sulla richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea, di cui al precedente art. 48, la convocazione della stessa è fatta dal Vice Presidente.

Capo V

Organi Sezionali

Art.50

1. Il Presidente, i Consiglieri e il Collegio dei Sindaci sono eletti direttamente dall'Assemblea, mentre il Vice presidente e il Segretario economo sono scelti dal Consiglio di Sezione tra i suoi componenti, nella prima riunione consiliare dopo l'elezione.
2. Il Segretario economo, a norma del comma 4 dell'art. 28 dello statuto, non può essere scelto tra il personale in servizio di polizia. Può, comunque, essere scelto anche tra i soci dotati della necessaria professionalità. In tal caso lo stesso partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 51

1. Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione, ne cura le attività e le iniziative, dà esecuzione alle delibere del Consiglio e presiede l'Assemblea dei soci.

Art.52

1. Il Consiglio di Sezione e quello dei Sindaci svolgono funzioni uguali a quelle dei corrispondenti Organi Centrali, applicando, per quanto compatibili, le stesse norme. Di ogni riunione viene redatto un verbale in cui saranno indicato quanto previsto nel presente Regolamento. (All.8)
2. Il Sindaco, che nella votazione ha conseguito il maggior numero di preferenze, assume la funzione di Presidente del Collegio. Lo stesso assume tutte le iniziative necessarie per il controllo contabile delle risorse economiche della Sezione.
3. Nel verbale della riunione (All. 9), il Collegio dei Sindaci evidenzia le risultanze della verifica contabile e formula eventuali proposte migliorative della gestione della struttura.
4. Il Presidente del Collegio, con apposita relazione, rappresenta al Consiglio di Sezione le risultanze del controllo gestionale e formula eventuali suggerimenti.

Art. 53

1. Al Segretario economo si applicano, per quanto possibile, le norme statutarie e regolamentari dettate per il Segretario Economo nazionale.
2. In particolare lo stesso svolge i compiti di segreteria presso il Consiglio di Sezione, coadiuva il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni istituzionali e assume personalmente le mansioni di cassiere.
3. Il Consiglio di Sezione, in presenza di provate esigenze organizzative, può autorizzare il Segretario economo ad avvalersi di collaboratori dotati di adeguata capacità professionale.

Art. 54

1. Il Consiglio di Sezione con le proprie risorse provvede a erogare contributi ai soci che si trovino in particolari situazioni di bisogno.
2. Ove le risorse della Sezione non lo consentano, il Presidente prospetta le esigenze al Delegato Regionale il quale le comunica, con le proprie

osservazioni, al Vice Presidente Nazionale della zona per le opportune soluzioni da proporre alla Presidenza.

Art. 55

1. Nell'ambito dell'attività del Sodalizio, gli Organi della Sezioni, e tanto meno i singoli soci, non hanno la facoltà di inoltrare direttamente istanze o proposte agli Organismi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o all'Autorità di Vigilanza.
2. Ogni proposta o istanza deve essere inoltrata al Presidente Nazionale dal Presidente della Sezione.
3. Le proposte dei soci su iniziative utili alle finalità associative possono essere indirizzate soltanto al Presidente della Sezione che, sentito il Consiglio di Sezione, le trasmette al Presidente Nazionale.
4. L' inosservanza delle indicate preclusioni costituisce mancanza disciplinare.
5. Il Presidente Nazionale adotta direttamente le eventuali opportune iniziative e ne informa il Consiglio Nazionale.
6. Le determinazioni adottate sono comunicate al Presidente della Sezione interessata.

Capo VI

Gruppi territoriali

Art. 56

1. La Sezione, per meglio rispondere alle necessità di soci dislocati sul territorio, ottimizzando le sue attività associative e promozionali, può articolare la sua organizzazione in Gruppi territoriali in comuni situati nella stessa provincia.
2. L'istituzione dei Gruppi è deliberata dal Consiglio di Sezione e comunicata al Delegato Regionale.
3. L'istituzione dei Gruppi territoriali deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.
4. I soci dei Gruppi sono considerati a tutti gli effetti appartenenti alla Sezione dalla quale la struttura dipende.

Art. 57

1. Il Gruppo territoriale, istituito con le formalità di cui all'art. 34 dello statuto, svolge le attività promozionali del sodalizio e cura le esigenze dei soci sul territorio di competenza.
2. È retto da un Delegato eletto dal Consiglio di Sezione.
3. L'incarico di Delegato del Gruppo territoriale è incompatibile con le cariche sezionali.

Art. 58

1. I Delegati dei Gruppi territoriali ed i responsabili dei Gruppi di volontariato e Gruppi sportivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Sezione al quale riferiscono in ordine alle attività svolte e prospettano eventuali iniziative da intraprendere. Analogamente il Presidente di Sezione partecipa alle riunioni dei Gruppi di volontariato e Gruppi sportivi.

Art. 59

1. Il Consiglio di Sezione può fornire ai Delegati dei Gruppi territoriali le risorse economiche per la gestione della struttura. Gli stessi hanno l'obbligo di documentarne l'impiego.

Art. 60

1. L'attività del Gruppo territoriale è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Consiglio di Sezione il quale, in presenza di giustificati motivi, su proposta del Presidente, può rimuovere dall'incarico il Delegato o chiudere lo stesso Gruppo.
2. Contro tali provvedimenti l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale.
3. Se il ricorso è accolto il Delegato è reintegrato nell'incarico o il Gruppo è ripristinato.
4. Il ricorso deve essere presentato al Presidente di Sezione il quale deve trasmetterlo, senza ritardo, alla Presidenza Nazionale corredato dalle opportune osservazioni.

TITOLO VIII

Sistema elettorale

Capo I

Procedure per le elezioni degli organi sociali nazionali

Art.61

1. Il mandato degli Organi centrali ha la durata di cinque anni
2. Nell'anno di scadenza del mandato il Consiglio Nazionale fissa la data delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari. Contestualmente nomina la Commissione Centrale elettorale la quale, a norma dell'art. 38 dello statuto, è competente a verificare la regolarità delle candidature, l'ammissibilità dell'elettorato passivo, e a decidere sui ricorsi e sulle controversie in ordine alla tornata elettorale.

Art. 62

1. Il Presidente Nazionale, almeno 90 giorni prima della data fissata dal Consiglio per le elezioni, convoca l'Assemblea Nazionale dei soci per l'elezione degli organi statutari centrali, a norma del comma c) dell'art. 12 dello statuto.
2. La convocazione è fatta con atto scritto nel quale sono indicati il luogo e la data della riunione, nonché l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale e i modi per la presentazione delle candidature.
3. L'atto è affisso sul sito nazionale A.N.P.S. e trasmesso in via telematica ai componenti degli Organi Centrali e ai Presidenti delle Sezioni che provvedono a esporlo all'albo della loro struttura.

Art. 63

1. Il Presidente Nazionale mette a disposizione della Commissione Elettorale Centrale, di cui all'art. 38 nr.2 dello statuto, l'elenco, aggiornato alla data della convocazione, dei soci di ciascuna sezione in regola con il versamento delle quote associative, compresi quelli che ne sono esenti per età. Ciò anche al fine della verifica del numero delle candidature consentite alla singola sezione e dei voti che la stessa può esprimere in Assemblea.
2. Ogni socio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 comma 4 dello Statuto, e con le limitazioni di cui comma 4 dell'art. 11 dello stesso complesso normativo, può proporre la propria candidatura per uno solo degli organismi da eleggere con domanda presentata alla Segreteria della Sezione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data delle elezioni.
3. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15 dello Statuto, il candidato, nella domanda, dovrà specificare se socio in congedo o in servizio.

Art. 64

1. Il Consiglio di Sezione, entro i tre giorni successivi alla scadenza della data di presentazione della domanda, sceglie i propri candidati per i singoli organismi centrali.
2. A conclusione della riunione, il Presidente della Sezione trasmette, per via telematica, alla Commissione Centrale Elettorale l'elenco dei candidati designati e comunica immediatamente agli esclusi, direttamente o a mezzo plico raccomandato, le decisioni del Consiglio di Sezione.
3. La Commissione elettorale compila la lista dei candidati per i singoli organi centrali che, a cura del Segretario Generale, è comunicata per via telematica ai Presidenti di Sezione. Gli stessi provvedono, quindi, a renderla pubblica esponendone copia all'albo dei rispettivi Uffici di Segreteria almeno cinque giorni prima della tornata elettorale. Copia dell'elenco dei candidati è affisso a cura del Segretario Generale anche all'albo dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 65

1. Contro il provvedimento del Consiglio di Sezione, il candidato escluso, entro 5 giorni, dalla notifica della esclusione, può proporre, per via telematica o con plico raccomandato, motivato ricorso alla Commissione Centrale Elettorale, di cui al richiamato all'art. 38 dello statuto, che lo esamina in apposita riunione prima della tornata elettorale.
2. Il componente della Commissione non partecipa alla decisione sul proprio ricorso o su quello che riguarda la Sezione di appartenenza.
3. In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione provvede direttamente all'inserimento del ricorrente nell'elenco nazionale dei candidati. Le sue determinazioni sono comunicate all'interessato a cura del Segretario Generale per via telematica o con telegramma.
4. Il provvedimento della Commissione ha carattere definitivo.

Art.66

1. All'Assemblea Nazionale, convocata per l'elezione degli organismi centrali, partecipano i Consiglieri Nazionali in carica e i Presidenti di Sezione o loro sostituti, a norma dell'art. 12, comma 5 dello Statuto.
2. All'Assemblea la Sezione è rappresentata dal Presidente il quale è portatore del numero complessivo di voti ad essa assegnati sulla base di un voto ogni cento soci o frazione superiore a cinquanta.
3. La determinazione dei voti è fatta sulla base dei soci in regola con le quote sociali al 31 dicembre dell'anno precedente. Se l'elezione si svolge successivamente al 30 giugno dell'anno si prenderanno in considerazione i soci in regola con l'anno in corso.
4. La Sezione può, altresì, essere rappresentata in Assemblea da un numero di delegati pari ai voti di cui è portatrice, nominati dal Consiglio di Sezione a norma del comma 5 dell'articolo 12 dello statuto. Nel numero dei delegati è incluso, di diritto, il Presidente della Sezione.
5. La Sezione che, per qualsiasi motivo, non può partecipare con propri delegati all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare dal Presidente o vice Presidente di altra Sezione mediante specifica delega, conferita con le modalità stabilite dai commi 3 e 4 del precedente articolo 14.
6. I voti della Sezione delegante si sommano a quelli di cui è già portatore il delegato.
7. Il delegato all'Assemblea può essere portatore delle deleghe di massimo tre Sezioni.
8. Gli aventi diritto al voto, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, ritirano presso la Segreteria Nazionale la nota di accreditamento al voto.

Art.67

1. Nel giorno della votazione, accertata la sua regolare costituzione, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina la Commissione elettorale per lo scrutinio.
2. Essa è composta da un Presidente, due segretari e due scrutatori. I membri della Commissione sono scelti tra i soci presenti e non candidati.
3. La Segreteria generale mette a disposizione della Commissione il materiale di cancelleria, le urne e le schede per il voto.
4. Dopo l'insediamento della Commissione, il Presidente e uno dei segretari siglano nella parte esterna le schede, sulle quali è stato già impresso il timbro della Presidenza Nazionale. Il Presidente dichiara, quindi, aperta la votazione.

Art.68

1. L'elettore consegna al Presidente della Commissione la lettera di accreditamento al voto di cui al precedente art. 67, e riceve tante schede, per ogni organo da eleggere, quanti sono i voti di cui è portatore. La scheda riporta l'elenco dei candidati all'organo da eleggere.
2. Sulla stessa l'elettore indica con una X nell'apposita casella, fatta con matita con mina indelebile, messa a disposizione dalla Segreteria, il candidato prescelto.
3. Le preferenze, a norma dell'art. 39 dello statuto, per il Consiglio Nazionale non possono superare le 14 unità per i candidati in congedo e le cinque unità per i candidati in servizio; le tre unità per il Collegio dei Sindaci e le cinque per quelle del Collegio dei Probi Viri.
4. La votazione deve avvenire in modo da assicurare la segretezza del voto.
5. L'elettore, dopo la votazione, consegna la scheda, ripiegata, al Presidente della Commissione che la ripone nell'apposita urna debitamente sigillata dagli scrutatori prima della votazione.
6. La scheda è valida nel caso contenga un numero di voti inferiori a quelli consentito mentre deve essere dichiarata nulla nel caso contenga un numero di preferenze superiore agli incarichi da conferire o presenti cancellature, segni o espressioni di qualsiasi natura.

Art. 69

1. All'ora indicata nella lettera di convocazione delle elezioni, il Presidente della Commissione, dichiara chiusa la votazione.
2. Gli elettori presenti nel seggio hanno diritto a votare.
3. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dispone lo spoglio delle schede iniziando da quelle per l'elezione dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Collegio dei Probi Viri.
4. Terminato lo spoglio, le schede scrutinate sono racchiuse in appositi plichi sigillati, siglati dal Presidente della Commissione e consegnati al Segretario Generale per la custodia riservata in archivio a disposizioni di eventuali attività di controllo da parte degli organi legittimati.
5. Vengono, quindi compilate le graduatorie per ciascun organo da eleggere

Art. 70

1. Prima della proclamazione degli eletti, gli interessati hanno facoltà di rappresentare al Presidente della Commissione eventuali irregolarità rilevate nel corso della votazione, dello scrutinio o della compilazione delle graduatorie.
2. La Commissione adotta le opportune misure per sanare la denunciata irregolarità.

Art. 71

1. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere documentate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai membri della commissione di scrutinio.
2. Nel verbale devono essere, in particolare, indicati:
 - a. il numero dei votanti che hanno esercitato personalmente il loro diritto e quelli che lo hanno espresso per delega;
 - b. il totale dei voti riportati da ciascun candidato;
 - c. il totale delle schede nulle e bianche;
 - d. la graduatoria dei candidati;
 - e. la proclamazione degli eletti;
 - f. la dichiarazione che non risultano presentati reclami sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni o sulla eleggibilità di qualche candidato.

Art. 72

1. Accedono alla carica di Consigliere Nazionale i primi 19 candidati secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto.
2. La carica di Sindaco effettivo è conferita ai primi tre della graduatoria e quella di Sindaco supplente ai successivi due.
3. Accedono alla carica di Probo Viro i primi cinque dell'apposita graduatoria.
4. I risultati elettorali sono affissi all'Albo della Presidenza Nazionale e i nominativi degli eletti sono pubblicati sul sito telematico dell'Associazione e comunicati alle Sezioni a mezzo plico postale.

Art. 73

1. Gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Centrale Elettorale contro le decisioni della Commissione di scrutinio per irregolarità della votazione, dello scrutinio o della graduatoria delle quali siano venuti a conoscenza dopo la chiusura del seggio elettorale.
2. Il ricorso deve pervenire entro 10 giorni dalla votazione con plico raccomanda al Presidente Nazionale uscente che lo trasmette al Presidente della Commissione.
3. Sul ricorso la Commissione decide prima della scadenza del suo mandato.

Art. 74

1. Il Segretario economo, il Segretario Generale e la Commissione Centrale elettorale restano in carica fino alla riunione del Nuovo Consiglio Nazionale.
2. Il Presidente uscente resta in carica fino alla data delle consegne che devono avvenire entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 75

1. Gli eletti devono confermare l'accettazione dell'incarico con atto scritto da depositare alla Segreteria generale entro dieci giorni dalla notifica del risultato elettorale.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, uno degli eletti dovesse rinunciare o cessare dall'incarico, il suo posto sarà assunto dal primo dei non eletti della specifica graduatoria.

Capo II

Procedure per l'elezione degli Organi sezionali

Art.76

1. Il mandato degli Organi sezionali ha la durata di cinque anni.

2. Nell'anno di scadenza del mandato il Consiglio di Sezione, in apposita riunione, fissa la data delle elezioni.
3. Il Presidente della Sezione, almeno novanta giorni prima della data delle elezioni, convoca l'Assemblea straordinaria dei soci mediante atto scritto con l'indicazione del luogo, della data, dell'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale e delle modalità per la presentazione delle candidature.
4. L'atto di convocazione è affisso all'albo della Sezione e trasmesso ai soci per posta telematica.
5. Le candidature possono essere proposte per la sola carica di Presidente, di Consigliere o di Sindaco dai soci effettivi in regola con i doveri sociali e con un'anzianità associativa di almeno tre anni.
6. La candidatura, proposta con atto sottoscritto, deve indicare l'organo prescelto, le generalità e il numero di tessera sociale;
7. L'atto deve essere depositato nella Segreteria della Sezione almeno quaranta giorni prima della data delle elezioni.

Art. 77

1. Il Consiglio di Sezione, entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, verifica la legittimità delle candidature e compila la lista dei candidati ammessi alla elezione dell'organo prescelto, che è esposta all'albo della Sezione.
2. L'esclusione dalla candidatura è notificata all'interessato entro cinque giorni a cura del Segretario economo.
3. Nel caso in cui non vi siano candidati o siano insufficienti, al fine di mantenere la continuità della normale gestione sociale, il Consiglio Nazionale può autorizzare gli organi sociali scaduti a permanere nella loro funzione per il periodo necessario alla ricerca delle candidature. Sarà cura dei Delegati regionali e dei Vice Presidenti di zona valutare la situazione per il mantenimento della deroga.

Art. 78

1. Contro l'esclusione l'interessato può, entro cinque giorni dalla notifica, proporre, in via telematica o con plico raccomandato, motivato ricorso alla Commissione Centrale di Garanzia. Le funzioni della Commissione Centrale di Garanzia vengono delegate dal Consiglio Nazionale all'Ufficio di Presidenza o ad una Commissione composta da tre Consiglieri.
2. Se il ricorso è accolto il ricorrente è iscritto di ufficio nella lista elettorale per la carica prescelta.
3. Il provvedimento di rigetto del ricorso è inappellabile.

Art. 79

1. Elettori sono esclusivamente i soci effettivi in regola con i doveri sociali entro il giorno precedente alla data delle elezioni. Le altre categorie di soci sono valutate al solo fine di fissare il quorum di cui al comma 3 dell'art. 28 dello Statuto per la determinazione del numero di Consiglieri da eleggere.
2. Il socio impossibilitato a partecipare personalmente alla votazione può delegare a esprimere il suo voto altro socio in regola con i doveri sociali.
3. La delega deve essere presentata entro il giorno precedente alle elezioni, nella Segreteria della Sezione, in duplice esemplare, e sottoscritta dal delegante davanti al Presidente della Sezione o a un suo delegato.
4. Qualora il socio, per motivi di salute, non possa intervenire personalmente per la sottoscrizione, può consegnare al delegato l'atto di delega, in duplice copia, regolarmente sottoscritto e corredato dalla fotocopia della

propria tessera sociale dalla quale risulti la vidimazione del versamento della quota sociale.

5. Il Delegato presenta l'atto, per la ratifica, al Presidente della Sezione o al suo delegato.
6. Il Segretario Economico annota gli estremi dell'atto di delega su apposito elenco e ne restituisce un esemplare che il delegato, al momento del voto, deve consegnare al Presidente della Commissione elettorale.

Capo III

Operazioni di voto

Art. 80

1. Nel giorno delle elezioni, l'Assemblea, ultimate le operazioni preliminari per la costituzione del seggio elettorale, su proposta del Presidente uscente, nomina la Commissione elettorale composta da tre soci non candidati, dei quali uno assume la Presidenza della Commissione e uno le funzioni di segretario.
2. Il Presidente uscente consegna al Presidente della Commissione il materiale di cancelleria, le urne, l'elenco degli aventi diritto al voto, le deleghe vidimate e le schede per il voto, con impresso nella parte esterna il timbro della Sezione. Il loro numero è pari a quello degli aventi diritto al voto.
3. Il Presidente chiude il verbale della fase assembleare generale (all. 10) e si aprono le procedure elettive.
4. Le schede sono siglate dalla parte esterna dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
5. Ultimate le operazioni preliminari, il Presidente dichiara aperta la votazione.
6. A ogni elettore, dopo l'identificazione e la verifica, sull'apposito elenco approntato dalla Segreteria della Sezione, della sua legittimazione al voto, sono consegnate, per ogni organo da eleggere, tante schede quanti sono i voti di cui è portatore.
7. Se i candidati per ogni organo da eleggere sono riportati su un'unica scheda, come consentito dal comma 6 dell'art. 43 dello statuto, all'elettore è consegnata una sola scheda per ogni voto di cui è portatore.
8. Il socio portatore di delega, consegna l'atto al Presidente il quale, dopo averne verificata la rispondenza all'esemplare ricevuto dalla Segreteria, gli consegna le schede per il voto.
9. Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.
10. La votazione deve avvenire in modo da assicurare la segretezza del voto.
11. Sulla scheda l'elettore indica con una X nell'apposita casella, fatta con matita con mina indelebile messa a disposizione dalla Segreteria, il candidato prescelto: per la carica di Presidente può essere espressa una sola preferenza; per quella di consiglieri le preferenze non possono superare il numero di quattro, sei, otto o dieci, sulla base della consistenza numerica dei soci della Sezione, secondo le indicazioni del comma 3 dell'art. 28 dello statuto. Le preferenze per la carica di Sindaco non possono superare le tre unità.
12. L'elettore, dopo la votazione, consegna la scheda ripiegata al Presidente della Commissione il quale la ripone nell'apposita urna debitamente sigillata dagli scrutatori prima della votazione.
13. La scheda è valida se riporta un numero di preferenze inferiore a quello consentito; è invece nulla se il numero di preferenze è superiore agli

incarichi da conferire, o se presenta cancellature, o riporta segni o espressioni di qualsiasi natura.

14. All'ora stabilita nella lettera di convocazione delle elezioni, il Presidente dichiara chiusa la votazione: gli elettori presenti nel seggio sono ammessi a votare.
15. Procede alla conta delle schede vidimate, e non utilizzate, racchiudendole in apposito plico che consegna, alla chiusura del Seggio, al Presidente uscente per la loro distruzione che dovrà essere documentata con apposito verbale.
16. Dispone, quindi, le operazioni di spoglio delle schede procedendo da quelle per l'elezione del Presidente, seguito da quelle per Consigliere e, quindi, da quelle per Sindaco.
17. Se gli organi da eleggere sono riportati su un'unica scheda, come consentito dal comma 6 dell'art. 43 dello statuto, si procede alla lettura delle preferenze seguendo l'ordine di cui al precedente comma.
18. Per ogni Organo è stilata una graduatoria sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato.

Art. 81

1. Prima della proclamazione degli eletti, i soci interessati possono rappresentare al Presidente della Commissione eventuali irregolarità rilevate nel corso della votazione, dello scrutinio o delle graduatorie.
2. La Commissione esamina immediatamente il rilievo e adotta le conseguenti determinazioni.
3. In presenza di un vizio ritenuto non immediatamente sanabile la Commissione completa le operazioni di competenza e trasmette gli atti, con le sue osservazioni, al Presidente uscente per l'immediato inoltrare alla Commissione Centrale di Garanzia la quale, se ritiene fondato e sanabile il segnalato vizio, adotta le conseguenti determinazioni.
4. Se ritiene che il vizio abbia inficiato la regolarità di tutta la votazione, la Commissione dispone la ripetizione delle elezioni.

Art. 82

1. Nel verbale della commissione di scrutinio, allegato al presente regolamento (all. 11), devono essere indicate tutte le attività svolte dalla stessa.
2. Devono, in particolare, essere indicati:
 - a. il numero dei votanti personalmente e di quelli per delega;
 - b. il numero dei voti conferiti a ciascun candidato;
 - c. il numero delle schede nulle e di quelle bianche;
 - d. la dichiarazione con cui il Presidente dà atto che non sono stati proposti reclami sullo svolgimento delle operazioni di voto o sulla eleggibilità di ciascun candidato. Qualora dovessero essere stati rappresentati rilievi, devono essere indicati i provvedimenti adottati dalla Commissione;
 - e. la graduatoria dei voti riportati dai candidati per ciascun incarico e la proclamazione degli eletti per ciascun organo sulla base delle preferenze conseguite.
3. Dopo la proclamazione degli eletti, il Presidente della Commissione, consegna al Presidente di Sezione uscente i plichi, chiusi e firmati, con le schede scrutinate, i registri e la documentazione relativa alle operazioni di voto. I plichi con le schede scrutinate e la documentazione relativa alla votazione devono essere custoditi in modo riservato presso l'archivio della Segreteria a disposizione degli Organi di controllo. Alla conclusione delle

operazioni il verbale è chiuso e sottoscritto dai componenti della Commissione di Scrutinio.

Art. 83

1. Accede alla carica di Presidente il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze.
2. Alla carica di Consigliere i primi quattro, sei, otto o dieci, a seconda del numero da eleggere, a norma del comma 3 dell'art. 28 dello Statuto, della specifica graduatoria.
3. Alla carica di Sindaco effettivo i primi tre e di Sindaco supplente i successivi due della relativa graduatoria.
4. Il verbale della Commissione di scrutinio viene affisso all'albo delle Sezione a cura del Presidente uscente entro il giorno successivo alle votazioni ed inviato alla Presidenza Nazionale per via telematica.

Art. 84

1. Contro le decisioni della Commissione di Scrutinio e le irregolarità nella votazione, nello scrutinio e nelle graduatorie, rilevate successivamente alla chiusura del seggio elettorale, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Centrale di Garanzia, di cui al precedente art. 81.
2. Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla data delle elezioni, con plico raccomandato diretto alla Presidenza Nazionale.
3. La Commissione, se ritiene fondata l'irregolarità, provvede ad adottare gli opportuni provvedimenti per sanare il vizio.
4. Se si tratta di vizio insanabile, dispone il rinnovo delle elezioni.

Art. 85

1. Il Presidente uscente resta in carica per la gestione ordinaria della struttura fino al passaggio delle consegne a quello eletto, le quali devono essere effettuate entro 15 giorni dalla data delle elezioni.
2. Il Segretario economo resta in carica per la gestione ordinaria fino alla prima riunione del nuovo Consiglio di Sezione.

Art. 86

1. Gli eletti devono depositare in Segreteria, entro dieci giorni dalla elezione, l'accettazione formale dell'incarico.

Art. 87

1. Entro venti giorni dalla consultazione elettorale, il Presidente eletto convoca il Consiglio di Sezione per il conferimento degli incarichi di cui al comma cinque dell'art. 28 dello Statuto.
2. Provvede, quindi, a trasmettere al Consiglio Nazionale il verbale delle operazioni di voto e quello del conferimento degli incarichi sezionali per la ratifica.
3. Nel caso di mancata ratifica per accertate irregolarità sulle operazioni di voto, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario per la ripetizione delle elezioni.

Capo IV

Art. 88

1. Nel caso di dimissioni o di decadenza, per qualsiasi motivo, del Presidente di Sezione, il Vice Presidente ne assume provvisoriamente i poteri. Ne informa il Presidente Nazionale e convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

2. Quando, invece, durante il mandato, viene a mancare un Consigliere o un Sindaco il loro posto è assunto dal primo dei non eletti risultante dalla relativa graduatoria delle elezioni.
3. Il Vice Presidente e il Segretario economo sono sostituiti dal Consiglio di Sezione secondo le procedure statutarie.

Capo V

Sfiducia degli Organi Sezionali

Art. 89

1. Il Consiglio di Sezione, su proposta di almeno la metà dei Consiglieri, può proporre la revoca dall'incarico del Vice Presidente e del Segretario economo.
2. La revoca è adottata, a voto segreto, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
3. Il provvedimento di revoca deve essere trasmesso, senza indugio, alla Presidenza Nazionale.

Art. 90

1. In caso di sfiducia al Presidente, proposta dalla metà dei Consiglieri, e adottata a maggioranza dei due terzi del Consiglio, il Vice Presidente invia immediatamente il verbale della riunione consiliare al Presidente Nazionale il quale lo trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio Nazionale il quale, in presenza dei presupposti di cui al comma 4 dell'art. 32 dello Statuto, nomina un Commissario per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci per l'elezione degli organi di cui al comma 2 dell'art. 28 dello Statuto.

TITOLO IX

Disposizioni Comuni

Art. 91

1. Le Delibere degli organi statuari centrali e sezionali di natura collegiale, e quelle delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto, salvo diverse disposizioni delle norme statutarie.
2. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

TITOLO X

Capo I

Provvedimenti disciplinari e Commissione di Disciplina

Art. 92

1. Tutti i soci devono cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.
2. Ai soci è, in particolare, vietato, a norma dell'art. 46 dello statuto, di svolgere attività o assumere comportamenti che ledano l'onorabilità e il prestigio dell'Associazione della Polizia di Stato. Inoltre è sottoposto a procedimento disciplinare il socio che viola le norme statutarie e regolamentari.
3. Ai soci sono precluse le attività e comportamenti che compromettano i principi di apoliticità e non sindacalizzazione dell'Associazione di cui al comma 1 dell'art. 2 dello statuto, e le sue finalità sociali o che, comunque, siano contrari alle direttive del Consiglio Nazionale.

Art. 93

1. Nella prima riunione del suo mandato il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, nomina la Commissione Nazionale di Disciplina, composta da tre componenti effettivi, uno dei quali assume le funzioni di presidente, e da un componente supplente.

2. La Commissione svolge l'attività istruttoria sui procedimenti disciplinari che sono posti alla sua cognizione e decide sui ricorsi contro i richiami scritti di cui al successivo art. 99.
3. Nei casi di astensione, o di impedimento di uno dei componenti, la Commissione è integrata dal supplente per la trattazione dell'istruttoria in corso.

Capo II

Sanzioni

Art. 94

1. Le violazioni dei principi enunciati nell'art. 46 dello statuto sono sanzionate, a seconda della loro gravità, in:
 - a. richiamo scritto;
 - b. sospensione da uno a sei mesi dalla vita associativa;
 - c. esclusione dall'Associazione per le violazioni di particolare gravità.

Art. 95

1. Il richiamo scritto è comminato, a norma dell'art. 47 dello Statuto, dal Consiglio di Sezione.
2. Il Presidente di Sezione, avuta notizia del comportamento censurabile, ne informa il socio invitandolo a produrre, con memoria scritta, le proprie argomentazioni difensive. Convoca, quindi, il Consiglio di Sezione davanti al quale l'inquisito ha facoltà di intervenire per l'esposizione di eventuali argomentazioni difensive aggiuntive. Chiusa l'istruttoria, il Consiglio adotta le determinazioni del caso che, a cura del Segretario economo, sono, poi, notificate all'interessato, se non presente alla riunione consiliare.
3. Il Presidente della Sezione informa il Presidente Nazionale della procedura disciplinare e delle sue conclusioni.

Art. 96

1. Quando la violazione è commessa da uno dei componenti degli Organi Centrali, il richiamo scritto è irrogato dal Consiglio Nazionale con l'osservanza, per quanto compatibili, delle procedure di cui al precedente art. 95.

Art 97

1. Contro il richiamo scritto, irrogato dal Consiglio di Sezione, l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Centrale di Disciplina depositandolo nella Segreteria della Sezione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
2. Nei successivi 15 giorni, il Presidente della Sezione inoltra il ricorso, con le proprie osservazioni, alla Presidenza Nazionale che provvede a trasmetterlo alla Commissione di disciplina la quale lo esamina nella prima riunione utile.
3. Le determinazioni della Commissione sono notificate dal Segretario Generale al ricorrente, e per conoscenza al Presidente della Sezione.

Art. 98

1. Contro il richiamo scritto irrogato a un componente degli Organi Centrali l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probi Viri entro trenta giorni dalla notifica.

2. Il Ricorso, corredato dalla documentazione difensiva, è presentato al Presidente Nazionale che lo trasmette, con le proprie osservazioni, al Presidente del Collegio per gli ulteriori sviluppi.

Art. 99

1. Le notizie di comportamenti censurabili a norma degli art. 48 e 49 dello Statuto sono comunicate, con nota scritta, dal Presidente della Sezione di appartenenza del socio al Presidente Nazionale che la trasmette alla Commissione di Disciplina con le proprie osservazioni, ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.
2. Quando la violazione è attribuita al Presidente di Sezione, la comunicazione è effettuata dal vice Presidente, sentito il Consiglio di Sezione.
3. Quando a tenere il comportamento censurabile è un componente degli Organi Centrali l'informativa alla Commissione è trasmessa direttamente dal Presidente Nazionale.

Art. 100

1. Il Presidente della Commissione di Disciplina, ricevuti gli atti, provvede, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, a contestare all'interessato gli addebiti risultanti dalla nota informativa. Lo invita, quindi, a presentare, entro trenta giorni dalla notifica, memoria difensiva corredata da eventuali prove. Convoca, poi, la Commissione, comunicando all'interessato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, al fine di consentirgli l'eventuale intervento, a proprie spese, per formulare integrazioni difensive e, nel contempo, lo informa della facoltà di essere assistito durante l'udienza da un socio effettivo in regola con i doveri sociali negli ultimi due anni.
2. Esaurita l'istruttoria, e licenziato l'inquisito e il suo difensore, se presenti, la Commissione decide l'assoluzione del socio se ritiene non provato l'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
3. In caso di accertata responsabilità la Commissione propone al Consiglio la sospensione dell'inquisito da tutti gli incarichi e dalla vita associativa oppure, in presenza di accertate violazioni di particolare gravità, la sua esclusione dall'Associazione.

Art. 101

1. La sanzione della sospensione comminata dal Consiglio è graduata da uno a sei mesi a seconda della gravità della violazione accertata.

Art. 102

1. L'allontanamento dall'Associazione, a norma dell'art.49 dello Statuto, è adottato dal Consiglio, a norma dell'art. 46 dello Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 103

1. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 105 e 106 sono comunicati al Presidente della Sezione di appartenenza del socio, con plico riservato, per la notifica all'interessato e per l'annotazione negli atti della segreteria.

Art. 104

1. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può impugnare il provvedimento davanti al Collegio dei Probi Viri.
2. Il ricorso, corredato dalla documentazione difensiva, deve essere trasmesso, con plico raccomandato, al Presidente Nazionale che lo invia, con le proprie osservazioni, al Presidente del Collegio il quale convoca, entro venti giorni, l'organismo per le valutazioni sul ricorso.
3. La delibera del Collegio è trasmessa al Presidente Nazionale il quale la comunica all'Autorità di vigilanza.

4. La decisione del Collegio ha carattere di provvedimento definitivo ed è comunicata dal Presidente Nazionale all'interessato, e per conoscenza al Presidente della Sezione di appartenenza dello stesso.

Capo III

Sospensione cautelare

Art. 105

1. Il Presidente Nazionale, nelle more del procedimento disciplinare, a norma dell'art. 50 dello Statuto, tenuto conto della gravità dell'accusa, può adottare nei confronti del socio il provvedimento di sospensione cautelare da ogni attività associativa.
2. Il provvedimento è trasmesso al Presidente della Sezione di appartenenza del socio per la notifica all'interessato e per la sua annotazione negli atti della Sezione

TITOLO VI

Capo I

Disposizioni amministrative e contabili

Art. 106

1. Il Segretario coordinatore della Segreteria, di cui all'art. 21 dello Statuto, cura e custodisce:
 - a. il registro informatico, aggiornato, di tutti i soci, distinti per categoria e delle quote sociali versate;
 - b. il registro delle riunioni, e dei relativi verbali delle Assemblee Nazionali, di quelle del Consiglio Nazionale e dei Probi Viri;

Art. 107

1. Il Segretario Economo sezionale, di cui all'art. 28 dello Statuto, cura e custodisce:
 - a. il registro aggiornato, anche dei soci distinti per categoria e delle quote sociali da ciascuno versate;
 - b. il registro delle riunioni e dei relativi verbali, delle Assemblee Sezionali, di quelle del Consiglio di Sezione e del Collegio dei Sindaci.
 - c. il registro della contabilità.
2. Tutti i verbali ed i registri devono essere inseriti sulla piattaforma telematica nazionale.

Art. 108

1. I registri di cui ai precedenti articoli possono essere tenuti su supporti telematici.

Art.109

1. I segretari economi delle sezioni curano la tenuta delle documentazioni amministrative e contabili secondo le specifiche direttive impartite dalla Presidenza Nazionale.

TITOLO VII

Disposizioni finanziarie

Capo I

Patrimonio e mezzi finanziari

Art 110

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote sociali versate annualmente dai soci e da eventuali interessi delle somme depositate su conti correnti bancarie o postali.

3. Il Consiglio Nazionale fissa la quota che la Presidenza Nazionale deve ricevere dalle Sezioni, per ogni tipologia di socio, entro il 31 dicembre dell'anno.

4. Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi e dalle sovvenzioni che privati ed Enti versano alle strutture centrali o sezionali. Le somme erogate con tali modi restano nella disponibilità del beneficiario.

5. Le entrate sia ordinarie sia straordinarie devono comunque essere utilizzate esclusivamente per finalità sociali.

6. Il Consiglio di Sezione può mettere a disposizione dei propri Gruppi territoriali le somme necessarie per la loro funzionalità.

Capo II

Rimborso spese

Art. 111

1. Per il rimborso delle spese previste dall'art. 37 dello Statuto l'interessato deve produrre specifica richiesta, corredata dai documenti di spesa, alla Segreteria Nazionale o Sezionale a seconda dell'Organismo per conto del quale ha operato.
2. Sono rimborsabili le spese di viaggio, di pernottamento e di vitto.
3. Le spese per spostamenti con auto privata, preventivamente autorizzati, sono rimborsate sulla base dei km percorsi e della tariffa chilometrica fissata annualmente dal Consiglio Nazionale.
4. Coloro che utilizzano il mezzo proprio, per incarichi o servizi associativi, si assumono la totale responsabilità per eventuali danni a persone o materiali.

Capo IV

Bilanci

Art. 112

1. A norma dell'art. 50 dello Statuto la Presidenza Nazionale predispone, secondo la procedura vigente in materia, il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati della relazione del Collegio dei Sindaci, trasmette al Consiglio Nazionale per l'approvazione.
2. Il bilancio preventivo e consuntivo, approvati dal Consiglio Nazionale, deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 aprile o, in caso di situazioni particolari, entro fine anno.
3. Il bilancio consuntivo delle Sezioni è predisposto dal Segretario economo di Sezione secondo le procedure stabilite dalla Presidenza Nazionale e presentati al Consiglio di Sezione per l'approvazione.
4. Il bilancio consuntivo della Sezione, a norma del comma 4 dell'art. 56 dello Statuto, è trasmesso non oltre i trenta giorni dalla delibera al Consiglio Nazionale.
5. Nel caso di passaggio di consegne, tra organi sezionali uscenti e subentranti, il bilancio viene redatto dal nuovo organismo mentre i responsabili della precedente gestione sono obbligati alla redazione del registro giornale, fino al giorno del passaggio di consegne, che dovrà essere sottoscritto e depositato in Sezione al fine del controllo amministrativo.

Capo V

Destinazione dei beni della Sezione sciolta

Art.113

1. Nel caso di scioglimento della Sezione a norma dell'art. 27 dello Statuto o per altri motivi, i suoi fondi sono versati al Consiglio Nazionale mentre i

mobili, le apparecchiature tecnologiche e le suppellettili varie, se in buono stato d'uso, sono alienati o destinati dal Consiglio Nazionale ad altre Sezioni, altrimenti sono dichiarati fuori uso e avviati alla rottamazione.

TITOLO VII

Capo I

Poteri dell'Organo di Vigilanza

Art. 114

1. Nei casi in cui il Consiglio Nazionale non riesca ad assicurare la normale corretta gestione, per fatti gravi e motivati, l'Organo di Vigilanza nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 comma 2 dello Statuto, dopo averne sollecitato il regolare andamento, potrà commissariare il Consiglio Nazionale. Per la gestione ordinaria dell'Associazione e per le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi Statutari Centrali l'Organo di Vigilanza nomina un Commissario straordinario scelto fra i componenti del Consiglio.

Capo I

Scioglimento dell'Associazione

Art. 115

1. Nel caso di richiesta di scioglimento dell'Associazione, a norma dell'art. 54 dello Statuto, i richiedenti trasmettono la motivata richiesta al Presidente Nazionale il quale convoca entro 15 giorni il Consiglio Nazionale.
2. Verificata la regolarità della procedurale della richiesta e la non manifesta infondatezza delle argomentazioni poste a suo sostegno, il Consiglio Nazionale convoca, entro sessanta giorni, l'Assemblea Straordinaria.
3. Esaurita l'illustrazione della proposta e delle osservazioni del Consiglio Nazionale, il Presidente concede a uno dei proponenti la facoltà di illustrare in modo sintetico la proposta di scioglimento.
4. Dichiara quindi chiusa la discussione e dispone l'inizio delle operazioni di voto secondo la procedura di cui all'art. 55 del presente Regolamento.
5. La proposta di scioglimento è approvata dal numero di elettori di cui al comma 2 dell'art.54 dello Statuto.
6. Nella stessa riunione l'Assemblea decide, a norma del comma tre dell'art. 54 dello Statuto, sulla destinazione dei beni dell'Associazione proposta dal Consiglio Nazionale.
7. Le decisioni dell'Assemblea sono immediatamente comunicate al Capo della Polizia per la ratifica. Il Capo della Polizia, in luogo del deliberato scioglimento, può nominare un Commissario per la riorganizzazione del sodalizio e la sua gestione fino al rinnovo delle cariche sociali secondo la procedura statutaria ordinaria.

TITOLO VIII

Periodico Fiamme d'Oro

Art. 116

1. Organo di stampa ufficiale dell'Associazione è la rivista periodica Fiamme d'Oro con sede amministrativa presso gli Uffici della Presidenza Nazionale in Roma. La stessa è dotata di autonomo regolamento cui si fa riferimento per quanto a essa attinente.

2. Direttore responsabile della Rivista è il Presidente Nazionale

TITOLO IX

Art. 117

1. Il presente Regolamento dello Statuto A.N.P.S. può essere modificato con delibera del Consiglio Nazionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione, in attesa della ratifica dell'Organo di Vigilanza.

Art. 118

1. Per tutte le controversie riconducibili alle norme statutarie e regolamentari il foro competente è quello di Roma.